

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno Numero Sezione

Soggetto Imputato

Datore_Lavoro_Pubblico
 Datore_lavoro_Privato
 CSP/CSE
 Dirigente
 Responsabile_Lavori
 Committente
 Preposto
 RSPP
 Lavoratore
 Altro

Esito

Assoluzione
 Condanna
 Pena detentiva
 Pena detentiva+pecuniaria
 Pena pecuniaria
 Pena non specificata
 Concorso di colpa del soggetto leso
 Risarcimento alla costruita parte civile
 Altri elementi

Quantum

1* Grado
 2* Grado
 precedente cassazione
 Precedente appello

Classificazione evento

Infortunio
 Malattia
 Non riguarda un infortunio
 Lesioni
 Morte

Soggetto leso

Operaio
 Artigiano
 Impiegato
 Imprenditore
 Ulteriori soggetti lesi
 Altro
 Salute Sicurezza

Fattispecie

XX, dipendente della cooperativa XYZ, in "squadra" con il lavoratore YY stava posizionando sulla pubblica via la segnaletica indicante un cantiere stradale. Contemporaneamente il lavoratore ZZ, alla guida della gru posizionata sul camion, prelevava il mini-escavatore e lo posizionava in terra. Mentre ZZ procedeva a richiudere il braccio della gru

questo veniva urtato da un camion ed il braccio, oscillando andava a colpire al XX provocandogli lesioni.

Tipologia del luogo di avvenimento

Privato

Pubblico

Cantiere

Ufficio

Fabbrica

Altro

Principio di diritto

Risulta oramai consolidato il principio secondo cui non vale ad esentare da responsabilità il datore di lavoro e il responsabile della sicurezza la presenza di un preposto (cioè del capo cantiere), posto che, quando i titolari della posizione di garanzia siano più di uno, posti sullo stesso piano o su piani diversi, ciascuno di essi è "per intero" destinatario dell'obbligo giuridico di impedire l'evento (così ex multis, le richiamate sentenze 46849/2011, 45369/2010, 8593/2008 e 38810/2005) e ciascuno di essi deve, pertanto, rispondere dell'evento verificatosi per l'omissione delle cautele doverose, causalmente ad esso correlate e fino a che non si esaurisca il rapporto che ha originato la singola posizione di garanzia (n.29612/2020).

La vigente tutela dell'integrità psicofisica dei lavoratori risente della scelta di fondo del legislatore di attribuire rilievo dirimente al concetto di prevenzione dei rischi connessi all'attività lavorativa e di ritenere che la prevenzione si debba basare sulla programmazione globale del sistema di sicurezza aziendale, nonché su un modello collaborativo e informativo di gestione del rischio da attività lavorativa, dovendosi così ricomprendere nell'ambito delle omissioni penalmente rilevanti tutti quei comportamenti dai quali sia derivata una carente programmazione dei rischi. L'identificazione dell'area di rischio e dei soggetti deputati alla sua gestione serve ad arginare la potenziale espansività della causalità condizionalistica, consentendo di imputare il fatto solo a coloro che erano chiamati a gestire il rischio concretizzatosi.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

Rigetto_del_ricorso

Ricorso_inammissibile

annullamento

senza rinvio

con rinvio

con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione in solido delle spese di assistenza e di rappresentanza in questo giudizio delle costituite parti civili che liquida in euro 3.000,00 per M.M. e in complessivi euro 4.200,00 per T.D., M.M. e M.M., oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma il 9 novembre 2022.

Note

Datore di lavoro della ditta XYZ, ometteva, nel piano operativo di sicurezza, di valutare e segnalare i rischi da interferenza fra il cantiere ed il traffico veicolare, con necessità di aumentare la superficie recintata, in guisa da impedire le possibilità di impatto fra la gru montata su camion e i veicoli in transito.

Il capo cantiere e preposto, destinatario di posizione di garanzia formale ed anche effettiva, era il garante dell'obbligo di assicurare la sicurezza del lavoro, in quanto sovraintendeva alle attività, impartiva istruzioni, dirigeva gli operai, attuava le direttive ricevute e ne controllava l'esecuzione e risponde delle lesioni occorse ai dipendenti; tuttavia anche il datore di lavoro avrebbe dovuto rendere edotti i lavoratori preposti alla specifica lavorazione del rischio da interferenza con il traffico veicolare e informarli sulle modalità esecutive da osservare (movieri o semafori) per evitare qualunque rischio per la sicurezza dei lavoratori e degli utenti della strada. Trattasi, com'è stato correttamente ritenuto, di una serie parallela di adempimenti, a diversi livelli, che radicano a carico di ciascuno e per intero l'obbligo giuridico di impedire l'evento, sicché l'evento stesso finisce con l'essere determinato dalla sommatoria delle condotte omissive ascrivibili a diversi garanti.

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ART-ER S. Cons. p.A. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.